

Possibilità di avvalersi di dipendenti e collaboratori per i professionisti in regime forfettario

L'articolo 6 del d.L. n. 34 del 2019, stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che, per l'espletamento delle loro attività, si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La disposizione testé descritta, consegue alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), la quale, eliminando la soglia dei €. 5.000 – per le spese sostenute per l'impiego di lavoratori al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfettario - **ha introdotto la possibilità, anche per i contribuenti in regime forfettario, di avvalersi dell'impiego di dipendenti e collaboratori** .

Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che applicano il regime forfettario che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo le disposizioni recate agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973

Si ricorda che in base all'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, sono soggetti alla ritenuta alla fonte sia le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, sia le somme e i valori che sono erogati da terzi in relazione al rapporto di lavoro stesso.

Va da sé che la ritenuta alla fonte è applicata con modalità differenti a seconda delle diverse specie di somme e valori corrisposti.

In particolare, per i redditi qualificati come redditi di lavoro dipendente, la ritenuta è applicata:

- sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti al lavoratore dipendente al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro e con esclusione delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e delle indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili. Le ritenute devono essere effettuate per ciascun periodo di paga, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando i corrispondenti scaglioni annui di reddito al periodo di paga;
- sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
- sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti nel biennio precedente, effettuando le detrazioni;
- sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme;

- sulla parte imponibile delle somme e dei valori, non compresi nel TFR, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

Le stesse regole di applicazione della ritenuta riguardano anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – di cui all'art. 24 dello stesso D.p.r. n. 600/73 - stante l'esplicito rimando, contenuto nella norma, alle disposizioni dell'articolo 23, in quanto compatibili.

Per dovere di esaustività, inoltre, si segnala che in base all'articolo 50 del T.U.I.R. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri:

- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

ENTRATA IN VIGORE :

In deroga alla regola generale contenuta nell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 – c.d. Statuto dei diritti del contribuente – secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo - le disposizioni sulle ritenute alla fonte dei soggetti in regime forfettario hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La stessa norma, inoltre, dispone che l'ammontare complessivo delle ritenute - relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in 3 rate mensili di uguale importo.

SOGGETTI IN *FLAT TAX* :

Il comma 3 dell'art. 6 del Decreto in esame, infine, introduce un'analogia disposizione anche per i contribuenti che ricadono nel nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP – c.d. *Flat Tax* - previsto dalla legge di bilancio 2019 ed applicabile ai ricavi/compensi che vanno da 65.001 a 100.000 euro.

Conseguentemente, anche per questi soggetti, nel caso corrispondono redditi di lavoro dipendente ovvero assimilati a quelli di lavoro dipendente, sorge l'obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte.